Pubblicato il 26/11/2020

**N. 00729/2020 REG.PROV.CAU.**

**N. 01357/2020 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2020, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori Novielli Sofia e Novielli Gioele Fiore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valeria Campobasso, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

e previa adozione delle idonee misure cautelari anche inaudita altera parte *ex* art 56 c.p.a., dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti -OMISSIS-del 23.11.2020, pubblicata al -OMISSIS-sull'Albo Pretorio del medesimo Comune in data 23.11.2020, avente a oggetto “*Comitato Operativo Comunale del giorno 23.11.2020. Provvedimenti*”, nella parte in cui al punto n. 1 a), ordina di “*sospendere esclusivamente le attività didattiche in presenza delle classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dal giorno 24 novembre 2020 al giorno 03 dicembre 2020*”, nonché di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto, conseguente e connesso al suddetto punto 1 a) della predetta ordinanza e con riserva di motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistano i presupposti della misura cautelare urgente, atteso che:

in punto di diritto, a tenore dell’articolo 35 del D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 “*a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza li contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali*” e, tuttavia, l’intervenuta emanazione del D.P.C.M. 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto D.P.C.M.), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall’art. 32 della L. 833/1978, e dall’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

in punto di fatto, nel caso di specie, le attività didattiche in presenza nelle scuole locali sono state interdette per il periodo dal 24.11.2020 al 3.12.2020, in relazione a una particolare recrudescenza dell’emergenza epidemiologica in quel Comune, rilevata sulla base di dati certi dal C.O.C., al quale hanno partecipato anche i dirigenti didattici di quelle scuole, esprimendo parere favorevole alla misura temporanea;

Ritenuto, pertanto, di dove respingere l’istanza;

P.Q.M.

RESPINGE l’istanza cautelare interinale.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso il giorno 26 novembre 2020.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Il Presidente** |
|  | **Orazio Ciliberti** |

IL SEGRETARIO